

STATUTO



AISCRIS

Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca l' Innovazione e lo Sviluppo

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE	2
ART. 2 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE	2

TITOLO II – SOCI

ART. 3 – CATEGORIE DI ASSOCIATI	3
ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	4
ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	4
ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	5
ART. 7 – CODICE ETICO	5

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 – PATRIMONIO	6
ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	6
ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI	6
ART. 11 – MODALITA' DI ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE	8
ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART. 13 – IL PRESIDENTE	10
ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	10
ART. 15 – IL COMITATO DEI PROBIVIRI	11

TITOLO IV –SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	11
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI	11

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. - È costituita una associazione denominata: “AISCRIS - Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo”.
2. - L’associazione ha sede in Roma, alla Via Barberini n. 11 e aderisce come Associazione di categoria a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Essa può istituire anche Sezioni, Delegazioni o Uffici in altre località d’Italia con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune non comporta modifica allo statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. - L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’appartenenza ad essa impone ai soci doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi.
4. - Lo statuto può essere integrato da regolamenti attuativi ed esecutivi redatti e approvati dal Consiglio Direttivo.
5. - L’associazione è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro tuttavia può promuovere o partecipare ad attività economiche finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi statutari.

Art. 2 (Finalità dell’associazione)

1. - AISCRIS è un’associazione di categoria che riunisce soggetti che operano nell’ambito delle attività di consulenza e servizi per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo (RIS).

L’associazione rappresenta le imprese che operano nei settori della Ricerca e della Consulenza considerando tra queste ultime le imprese che adottano, che fanno adottare o che intendono adottare procedure, modelli di gestione e/o processi che possono essere considerati innovativi nelle diverse tipologie di innovazione: di prodotto, di processo, del marketing, organizzativa.

In tal senso, oltre a tutte le imprese che investono in ricerca rientrano nella definizione in via esemplificativa e non esaustiva: le imprese che si occupano di consulenza direzionale, marketing, internazionalizzazione, ingegneria gestionale, comunicazione, tecnologie informatiche, formazione e qualità.

L’attività di consulenza in RIS ha per finalità l’assistenza alle imprese nell’analisi dei bisogni di ricerca, innovazione e sviluppo e nella definizione delle strategie, nella impostazione dei programmi, nell’identificazione e reperimento dei partners e delle risorse, nella gestione delle operazioni, nella tutela e valorizzazione dei risultati delle stesse.

L’attività di consulenza in RIS potrà estendersi agli Enti e alle Pubbliche Amministrazioni per la definizione delle politiche di carattere generale e locale di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché per la realizzazione di interventi di accompagnamento di tali politiche.

L’Associazione ha carattere nazionale, è privata e volontaria. Essa si propone di:

- creare un organismo unitario che operi in tutte quelle occasioni o contingenze nelle quali la rappresentanza comune delle Società, che svolgono l’attività di consulenza per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo, sia utile, conveniente ed opportuna;
- diffondere nelle imprese italiane e in generale nell’opinione pubblica la conoscenza dell’attività di consulenza per la Ricerca Innovazione Sviluppo (RIS) promuovendo la professionalità e la valorizzazione dell’immagine;
- diffondere, far conoscere, difendere e rispettare il codice di etica professionale;
- rappresentare unitariamente gli Associati nei confronti di terzi di ogni tipo ed in particolare Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni e simili, nazionali ed esteri, per la tutela dei loro interessi di carattere generale sul piano interno ed internazionale;

- promuovere ed incrementare, patrocinare ed anche attuare, ove conveniente, studi e ricerche, seminari di formazione, convegni ed altre iniziative per favorire lo sviluppo degli Associati;
- intrattenere e consolidare, costantemente, i legami tra i suoi Membri e mantenere gli standard di qualità definiti;
- creare, organizzare e gestire attività e servizi che rappresentano un interesse comune per l'insieme degli Associati;
- partecipare alle manifestazioni nazionali e internazionali relative alla sua attività;
- ricercare l'amichevole composizione di eventuali controversie tra gli Associati e terzi, ove le stesse vengano volontariamente sottoposte all'Associazione dagli interessati;
- promuovere ed incrementare, patrocinare ed anche attuare, eventualmente in forma partecipativa, studi e ricerche, progetti pilota, anche di carattere europeo, seminari di formazione, convegni ed altre iniziative per favorire lo sviluppo degli associati e del settore;
- adempiere a tutti gli altri compiti che, nell'interesse comune, gli Associati intendessero affidare all'Associazione.

L'associazione promuove i predetti scopi statuari in coerenza con quanto disciplinato all'articolo 2 dello Statuto di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.

2. - L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Enti nazionali ed esteri che, per il loro oggetto, possano contribuire alla migliore realizzazione delle sue finalità. L'Associazione potrà stabilire rapporti di collegamento temporanei o permanenti, anche in forma consortile (GEIE), ecc. con associazioni estere per partecipare collettivamente ad attività conformi alle finalità statuarie.

3. - Le finalità statuarie possono essere perseguite dall'associazione anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società di capitali o ad associazioni senza scopo di lucro, che promuovano il raggiungimento dei medesimi scopi o svolgano la medesima attività.

4. - L'attività dell'associazione può essere svolta in collaborazione con enti pubblici e privati anche attraverso accordi o convenzioni.

Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricreca l'Innovazione e lo Sviluppo

TITOLO II – SOCI

Art. 3 (Categorie di associati)

1. - Possono far parte dell'associazione, in qualità di Associato Ordinario le imprese individuali e quelle costituite in forma societaria, anche considerando il concetto di impresa allargata proposto dal nuovo ordinamento societario, interessate a promuovere e realizzare le finalità statuarie, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere esercitato da almeno un anno l'attività di consulenza in RIS;
- b) possedere un ufficio autonomo, ad essa intestato, fornito di segreteria permanente in Italia;
- c) almeno, rispettivamente, uno dei titolari, dei soci, dei direttori e/o dei legali rappresentanti, risieda permanentemente e svolga la maggior parte delle sue attività in Unione europea, da almeno due anni;
- d) almeno, rispettivamente, uno dei titolari, dei soci, dei direttori e/o dei legali rappresentanti risulti avere una propria esperienza professionale non inferiore a dieci anni di lavoro;
- e) avere avuto, almeno negli ultimi dodici mesi un comportamento conforme al codice di etica professionale di cui all'art. 7.

2. Previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, possono far parte dell'associazione in qualità di soci aggregati: i professionisti, anche in forma associata, i soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel comma precedente, gli Enti, ed organizzazioni italiane ed estere interessate all'attività dell'ASCRIS. Tali soci partecipano, senza diritto di elettorato attivo e passivo, ad ogni attività associativa.

3. - Previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere ammesse per un periodo di tre anni, salvo rinnovo, in qualità di Associato Onorario, persone fisiche e giuridiche che contribuiscano, per le particolari benemeranze, imprenditoriali, professionali e/o sociali acquisite, a dare lustro e importanza all'immagine dell'Associazione. Gli Associati Onorari possono partecipare, a titolo gratuito, alle iniziative ed alle attività promosse dall'associazione e possono intervenire alle assemblee senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'associazione, nonché di utilizzarne il logo nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Art. 4 (Ammissione degli associati)

1. - L'ammissione è deliberata, a domanda scritta dell'interessato, presentato da almeno un associato ordinario, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice e giudizio inappellabile, secondo le modalità previste dal presente statuto. La domanda di ammissione dovrà contenere, a pena di inammissibilità: la ragione sociale, l'indirizzo, il numero di partita IVA, il codice attività ATECO, il numero di dipendenti, il numero di collaboratori non soggetti a contratto di lavoro subordinato e il contratto collettivo al quale sono assoggettati i lavoratori dipendenti.

A tal fine, il Consiglio Direttivo ha facoltà di svolgere tutte le indagini e di assumere tutte le informazioni che riterrà più opportune ed idonee per accertare i requisiti di ogni aspirante socio. A seguito dell'accettazione, l'adesione si perfezionerà con il pagamento, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di accettazione della quota di iscrizione e della quota associativa. Il mancato versamento delle quote predette nel termine indicato comporterà la decadenza della domanda di adesione originaria e l'annullamento della conseguente deliberazione.

L'eventuale mancata accettazione della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo soltanto negli atti dell'Associazione; una nuova domanda non potrà essere presa in considerazione se non saranno trascorsi 12 (dodici) mesi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. - L'iscrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta e vale fino al termine dell'anno sociale. Essa si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta da comunicarsi al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell'anno corrente. L'associato ammesso dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo il nominativo del proprio rappresentante effettivo (scelto fra i propri titolari, amministratori, dirigenti, impiegati e collaboratori) che parteciperà alla vita associativa.

3. - Salvo il caso di cui al precedente punto 2., l'associato che intenda recedere deve darne comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione all'Associazione, ma l'associato recedente è tenuto a pagare le quote relative all'intero anno sociale in corso.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. - Oltre al caso di recesso, la qualità di associato si perde per decadenza o per esclusione.

2. - Sono cause di decadenza: a) il mancato versamento della quota associativa per due anni sociali consecutivi; b) la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione; c) la mancata comunicazione di informazioni rilevanti.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa diffida scritta all'associato. Il provvedimento di decadenza deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto, presenti o rappresentati per delega, nel rispetto dei quorum costitutivi previsti per la prima e per la seconda convocazione.

3. - Sono cause di esclusione i comportamenti contrastanti con lo statuto e con gli scopi dell'Associazione. A titolo meramente esemplificativo, per comportamenti contrastanti con lo statuto e con gli scopi dell'associazione si intende: infrazioni al

codice professionale, non corretta o distorta spendita del nome dell'associazione, manifesta e accertata incompetenza nello svolgimento della propria attività professionale, illecita concorrenza nei confronti dell'associazione o dei suoi membri, comportamenti deontologicamente riprovevoli, o altri motivi che comportino indegnità.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti all'associato. Il provvedimento di esclusione, deliberato con la maggioranza dei 4/5 dei presenti, deve essere comunicato all'associato.

4. – L'associato receduto o escluso è tenuto a versare la quota associativa per l'anno sociale in corso, se non versata; l'associato decaduto è tenuto a versare solo le quote associative relative al biennio di omesso versamento cui si riferisce la pronuncia di decadenza.

5. - L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote non sono trasmissibili ad altri soggetti e i contributi riscossi dall'associazione né sono rivalutabili.

6. - Il rappresentante effettivo dell'associato cessa e decade automaticamente da qualsiasi carica e da qualsiasi attività in seno all'Associazione, quando termina il rapporto organico o lavorativo con l'associato che rappresenta o qualora quest'ultimo revochi il mandato di rappresentanza.

Art. 6 (Diritti e doveri degli associati)

1. – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli associati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a conformare il proprio comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento dell'attività professionale e nella partecipazione alle iniziative dell'associazione;
- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo su criteri fissi o proporzionali alla consistenza organizzativa.
- a dare la propria collaborazione per tutti gli studi, ricerche ed indagini che l'Associazione intendesse svolgere nell'interesse della categoria.

2. - Agli associati ordinari spettano tutti i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto. Gli associati ordinari, aggregati e onorari hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

3. – L'associato è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo di ogni variazione della forma giuridica, della ragione sociale o della denominazione, ed a comunicare fatti e circostanze che abbiano comportato l'avvenuta perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione.

4. - Il nome dell'Associazione può essere utilizzato soltanto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 (Codice etico)

1. - Ciascun associato deve seguire le norme etico professionali emanate dall'Associazione e nei casi non espressamente disciplinati deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare la buona immagine della professione e dell'Associazione.

Ciascun associato deve operare nell'interesse esclusivo del cliente.

Nello svolgimento degli incarichi assunti ciascun associato si comporterà secondo dignità, indipendenza ed obiettività indispensabili all'esercizio professionale dell'attività di consulenza e curerà altresì che gli stessi siano salvaguardati anche dai propri collaboratori.

Ciascun associato non accetterà in alcun modo incarichi per i quali non è qualificato; assegnerà il lavoro globalmente e nelle sue parti al personale idoneo a svolgerlo nel migliore dei modi al fine di garantire un elevato indice qualitativo alle sue prestazioni.

2. - Tutte le informazioni riguardanti l'attività e gli interessi dei clienti acquisiti nel corso degli interventi dovranno essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale; pertanto non potranno essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi.

Il rispetto delle norme deontologiche si estende oltre che a tutti i dipendenti anche ai collaboratori sia a tempo pieno che occasionali.

3. - Ciascun associato deve mantenere l'attività promozionale e di pubbliche relazioni entro i limiti di massima serietà e correttezza professionale sia nella forma che nei contenuti.

4. - Ogni associato applicherà tariffe ragionevoli ed appropriate alla natura dell'incarico ricevuto e si adeguerà alle disposizioni che l'Associazione riterrà opportuno emanare al riguardo.

In ogni caso gli elementi tecnici ed economici dell'incarico dovranno essere precisati in una proposta scritta che dovrà essere sottoposta all'approvazione del cliente prima dell'inizio dei lavori.

5. - Ogni associato dovrà imporsi ed imporre ai propri collaboratori un comportamento leale nei riguardi degli altri Associati.

Nel caso in cui un altro associato lavori presso lo stesso cliente, dovrà ricercare un clima di costruttiva collaborazione nel migliore interesse del cliente stesso.

6. - L'Associazione e i suoi iscritti impronteranno i propri comportamenti associativi ai criteri deontologici elaborati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 (Patrimonio)

1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché dalle risultanze economiche attive della gestione.

2. - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari degli associati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dell'UE, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private.

3. - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari. È vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Tesoriere su impulso del Consiglio Direttivo redige lo schema di bilancio consuntivo. Il consiglio direttivo, previa approvazione della bozza di bilancio lo sottopone all'Assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

5. - Il tesoriere su impulso del Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Novembre di ogni anno.

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

1. - Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;

E' facoltà dell'assemblea costituire ove ritenuto necessario, i seguenti ulteriori organi:
e) il Direttore;
f) il Collegio dei Revisori contabili;
g) il Comitato dei Proviviri.

Art. 10 (L'Assemblea Generale degli associati)

1. - L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'associazione; essa è composta da tutti gli associati ordinari aventi diritto, a mezzo dei propri rappresentanti effettivi, che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'assemblea. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (fax, e-mail, lettera raccomandata), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. Per le assemblee elettive il termine è aumentato a quindici giorni.

Le deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, sono obbligatorie per tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

2. - È possibile tenere le riunioni dell'assemblea degli associati con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, a cura della associazione o degli associati, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

b) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

c) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. - L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) elegge il Presidente dell'associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, gli eventuali Revisori Contabili e Proviviri.

c) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli associati.

e) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione.

4. - L'assemblea straordinaria:

a) delibera le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale;

b) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;

c) delibera sulla gestione straordinaria del patrimonio, l'acquisto e la vendita di immobili, la prestazione di garanzie;

5. - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche sociali scadute dal mandato.

6. - L'assemblea straordinaria viene convocata, con le modalità previste per quella ordinaria, dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, per decisione del Consiglio Direttivo, o quando lo richieda un terzo degli associati.

7. - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario, ovvero, in assenza di entrambi, dall'altro vicepresidente o da altro consigliere.

8. - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero degli aventi diritto, intervenuti o rappresentati.

9. - Il voto in assemblea può essere espresso soltanto dal rappresentante effettivo dell'associato. Ogni associato può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di due deleghe. Nessun associato può partecipare a votazioni su questioni concernenti i propri interessi.

10. - L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in questo caso, lo scrutinio dovrà essere effettuato a cura del Comitato dei Probiviri, se presente. Le cariche sociali vengono elette, di norma, a scrutinio segreto, fatta salva la possibilità di procedere per alzata di mano in presenza di unanime volontà dei componenti dell'assemblea.

11. - Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto, presenti o rappresentati per delega. Le modifiche statutarie sono approvate nel rispetto dei quorum costitutivi previsti per la prima e la seconda convocazione e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati. Lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate con un quorum costitutivo in prima e seconda convocazione del 50% degli associati aventi diritto e con il voto favorevole dei 3/4 degli associati presenti.

12. - Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 (Modalità di elezione delle cariche associative. Regolamento elettorale)

1. - Le norme regolamentari previste dal presente articolo hanno la funzione di disciplinare le modalità di elezione degli organi statuari.

2. - L'avviso di convocazione dell'Assemblea, indetta per il rinnovo delle cariche associative, inviato agli associati nel termine previsto di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, deve contenere la specifica comunicazione delle modalità di presentazione delle candidature.

3. - Possono essere candidati alla carica di Presidente o di Consigliere esclusivamente i rappresentanti degli associati Ordinari, in regola con il versamento delle quote associative. La presentazione del candidato deve essere effettuata a mezzo lettera o fax o e-mail, indirizzata al presidente del Comitato dei Probiviri e arrivata almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. Qualora l'assemblea non avesse provveduto alla nomina del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo provvederà antecedentemente all'assemblea, a nominare tre associati, a comporre il comitato dei saggi, i quali eserciteranno in fase pre-elettorale ed elettorale le specifiche funzioni statutariamente attribuite al Collegio di Probiviri. Se un candidato intende revocare la propria candidatura, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Comitato dei Probiviri. Non si dà luogo a candidature per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili e del Comitato dei Probiviri.

4. - Scaduto il termine di presentazione delle candidature, il Comitato dei Probiviri, esaminata la sussistenza dei requisiti, la regolarità e l'ammissibilità delle candidature, trasmette a tutti gli associati l'elenco dei candidati alla carica di presidente e l'elenco dei candidati alla carica di consigliere, almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nello stesso termine il Comitato dei Probiviri comunica la propria decisione ai candidati non ammessi, i quali possono proporre reclamo al Presidente dell'associazione entro le 24 ore successive.

5. - Possono essere eletti solo i candidati inseriti negli elenchi trasmessi dal Comitato dei Probiviri. Qualora le candidature non coprissero tutti i posti disponibili, possono candidarsi nel corso dell'Assemblea e quindi essere eleggibili tutti gli associati in possesso dei requisiti prescritti e verificati dal Comitato dei Probiviri. La candidatura alla carica di Presidente non è incompatibile con quella alla carica di Consigliere. In assenza di candidature il Presidente eletto individua i componenti del consiglio direttivo sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea o nominandoli per cooptazione.

6. - È ammessa una propaganda elettorale informata a regole di leale competizione ed al rispetto dei principi di deontologia professionale e basata sul mero confronto dei programmi.

7. - Per l'elezione del Presidente è consentito esprimere la preferenza per un solo candidato; per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è ammesso esprimere la preferenza per un massimo di 5 (cinque) candidati; per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili è consentito esprimere la preferenza per un massimo di 3 (tre) candidati; per l'elezione dei componenti del Comitato dei Probiviri è ammesso esprimere la preferenza per un massimo di 3 (tre) candidati.

8. - All'assemblea convocata per l'elezione degli organi statutari, il presidente del Comitato dei Probiviri provvede a stilare l'elenco degli aventi diritto al voto e, senza particolari formalità, dà inizio alle operazioni di voto. Egli, unitamente agli altri due componenti del Comitato dei Probiviri e con l'assistenza del segretario verbalizzante, pone in votazione le cariche associative secondo il seguente ordine:

- 1) Presidente
- 2) Componenti del Consiglio Direttivo
- 3) Componenti del Collegio dei Revisori Contabili
- 4) Componenti del Comitato dei Probiviri.

A tal fine, per ogni organo rispettivamente da eleggere, fa consegnare agli associati aventi diritto al voto le schede elettorali prestampate, già predisposte dalla segreteria con indicato, in ordine alfabetico, cognome e nome dei candidati.

9. - Ogni associato vota esprimendo il numero di preferenze indicato nel punto 7. del presente articolo. Ogni associato può essere eletto dall'assemblea per uno solo dei suddetti organi associativi. I candidati già eletti ad una carica sociale non sono eleggibili per le cariche da eleggersi successivamente.

10. - Chiuse le votazioni, il presidente del Comitato dei Probiviri, coadiuvato dagli altri due componenti, con l'assistenza del segretario verbalizzante, provvede allo scrutinio dei voti. Concluso lo spoglio delle schede e accertato che il numero delle schede spogliate corrisponde al numero dei votanti, il presidente del Comitato dei Probiviri proclama i risultati, comunicando i voti riportati da ciascun candidato per singolo organo, nonché le schede bianche e quelle nulle.

11. - Delle operazioni di voto viene redatto, a cura del segretario, un apposito verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti del Comitato. Tale verbale, unitamente alle schede votate, all'elenco dei soci ed a quant'altro utilizzato, viene conservato agli atti.

12. - Avverso le operazioni elettorali è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla conclusione, al Comitato dei Probiviri, che delibera in merito con decisione non impugnabile entro le successive 48 ore. Trascorsi tutti i termini utili per i ricorsi, le schede elettorali possono essere distrutte.

Art. 12 (Il Consiglio Direttivo)

1. - Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 11 (undici) membri, che restano in carica due anni ed il cui mandato è gratuito. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il consigliere è sostituito dal primo dei non eletti, o in mancanza con deliberazione dell'assemblea e rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.

2. - Sono membri il Presidente e fino a 9 (nove) consiglieri eletti dall'assemblea; il Past President è membro di diritto. Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo fino a due vicepresidenti, di cui uno vicario, ed un tesoriere.

3. - Al Consiglio Direttivo spetta:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea Generale assumendo tutte le iniziative del caso e curando l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale;

c) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;

d) provvedere agli affari di ordinaria e di straordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea;

e) attraverso la revisione del libro dei Soci, accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato e, se del caso, proporre all'Assemblea la decadenza o l'esclusione degli associati;

f) redigere e approvare i regolamenti attuativi del presente statuto e i regolamenti organizzativi e di funzionamento dell'associazione.

g) determinare l'importo della quota associativa annua e degli eventuali contributi richiesti agli associati;

h) deliberare l'istituzione di sedi secondarie dell'associazione;

i) nominare l'eventuale Direttore dell'associazione.

4. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal vicepresidente vicario, o in mancanza, dall'altro vicepresidente.

5. - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, a mezzo di avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione stessa. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

7. - Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, opportunamente riferendone al Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Il Presidente)

1. - Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo. Il Presidente può ricoprire la carica, consecutivamente, per un massimo due bienni. Tale norma può essere derogata, per un ulteriore biennio esclusivamente su proposta del consiglio direttivo e con voto unanime dell'assemblea. Il Presidente decaduto potrà essere rieleggibile esclusivamente se sarà trascorso almeno un biennio dalla decadenza dell'incarico.

2. - Il Presidente dirige e coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, ovvero in mancanza di questi dall'altro Vice Presidente.

3. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio con facoltà di nomina di procuratore; inoltre, gli spetta:

a) nominare all'interno del Consiglio Direttivo i vicepresidenti;

b) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;

c) coordinare le attività dell'associazione, anche esercitando, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio immediatamente successiva;

d) nell'ambito delle proprie funzioni, può affidare ai componenti del Consiglio Direttivo, o ad associati, specifiche deleghe operative, organizzative e di rappresentanza.

Tuttavia, egli mantiene ed esercita i poteri di controllo, coordinamento e verifica sull'esercizio delle deleghe.

Art. 14 (Il Collegio dei Revisori Contabili)

1. - Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea anche tra i non soci e scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, preferibilmente iscritte all'albo professionale dei Revisori dei Conti. Esso elegge nel suo seno il presidente. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

2. - Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni sociali; accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci annuali, riferendone all'Assemblea. Esso agisce di propria iniziativa, o su richiesta di uno degli organi associativi ovvero su segnalazione degli associati. E' facoltà dell'assemblea non procedere alla nomina di codesto organismo.

Art. 15 (Il Comitato dei Probiviri)

1. - Il Comitato dei Probiviri è costituito da 3 associati, non aventi altre cariche sociali, eletti dall'Assemblea fra coloro che abbiano maturato una anzianità nell'Associazione di almeno 3 anni.

2. - Il Comitato dei Probiviri rimane in carica 3 (tre) anni, i suoi componenti sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il componente è sostituito dal primo dei non eletti, o in mancanza con deliberazione dell'assemblea e rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. Nel caso decadano due membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla elezione del comitato intero. I Probiviri non possono essere revocati se non per giusta causa. Il Comitato elegge al suo interno il presidente.

3. - Al Comitato dei Probiviri spetta:

a) compiere, coordinare e controllare tutte le attività e le operazioni elettorali inerenti il rinnovo delle cariche associative, così come previsto dall'art. 11 dello statuto;

b) deliberare, su istanza degli associati, sulle opposizioni alle pronunce di decadenza ed esclusione;

c) dirimere eventuali controversie sull'interpretazione dello statuto.

4. - Il Comitato dei Probiviri è convocato ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano almeno due componenti, a mezzo di avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della riunione. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. I componenti non possono farsi rappresentare.

5. - I verbali di ogni adunanza, redatti dal presidente del Comitato e approvati, sono conservati agli atti e resi noti al Presidente dell'associazione e all'Assemblea.

E' facoltà dell'assemblea non procedere alla nomina di codesto organismo.

TITOLO IV SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con un quorum costitutivo almeno pari al 50%.

2. - In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali attività patrimoniali residue dopo la liquidazione saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È in ogni caso vietato il riparto di attività fra i soci.

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

1. - La disciplina dell'articolo 4 co.1 del presente Statuto, in riferimento alle informazioni obbligatorie da fornirsi ai fini dell'iscrizione, è estesa anche alle imprese già associate alla data di approvazione del nuovo Statuto. Le informazioni, eventualmente mancanti, dovranno essere comunicate alla segreteria dell'associazione entro il 30° giorno successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Il medesimo articolo 4 nella parte in cui recita che "l'iscrizione si perfezionerà con il pagamento, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di accettazione della quota di iscrizione e della quota associativa" ha effetto retroattivo applicandosi anche alle imprese morose della prima quota associativa alla data di approvazione del nuovo Statuto.

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione non riconosciuta.



AISCRIS

Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo